

Art. 16 - Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico

I parcheggi pubblici o di uso pubblico sono opere di urbanizzazione primaria e il Piano dei Servizi ne individua la loro localizzazione o ne indica la loro previsione nelle zone soggette a PA o a Permesso di Costruire convenzionato, per le quali i parcheggi devono essere realizzati, nella misura prevista dalla legge o dalle norme del PGT, anche in assenza di localizzazione.

Sulle aree destinate a parcheggio è consentita anche la costruzione di parcheggi di uso pubblico sotterranei.

La collocazione e la forma dei nuovi parcheggi individuati sulla planimetria di Piano sono indicative e potranno essere variate e riorganizzate, previo assenso amministrativo, senza riduzione della superficie prevista, per garantire anche accessi ai lotti.

Ogni parcheggio dovrà prevedere una quantità di posti auto nel rispetto della normativa sull'eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche pari a 1/20 dei posti auto totali.

In materia di parcheggi pubblici o privati dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni dell'art.18 della L.n.765/1967, del DM.2/4/1968, della L.n.122/1989 e della LR.n.12/2005 .

Quando tecnicamente possibile, le aree così destinate dovranno essere dotate di alberature non sempreverdi a scopo di ombreggiatura, di mascheratura e di decoro; dovranno essere inoltre preferibilmente pavimentate in moduli prefabbricati filtranti del tipo cemento erba.

Nelle zone destinate a parcheggio è consentita, previa convenzione, la realizzazione di chioschi da inserire in modo adeguato (servizi e edicole) fino ad un massimo di mq 20,00 di superficie coperta e con una altezza massima di m 3,50.

In materia di parcheggi pubblici o privati, oltre al rispetto delle prescrizioni di legge, è obbligatoria, per le nuove costruzioni, la realizzazione di autorimesse o parcheggi coperti in ragione di un posto auto per ogni unità abitativa.

Possono essere destinate a parcheggio privato aree anche esterne o non immediatamente contigue all'intervento, purché il richiedente ne dimostri la piena disponibilità e purché esse siano comprese in un raggio di m.100 di tragitto a piedi; in tale caso l'area deve essere sottoposta a vincolo di pertinenzialità regolarmente trascritto.

Per i parcheggi privati di uso pubblico a servizio delle attività produttive in genere (artigianali, industriali, ricettive, commerciali, ecc.) e come tali indicati nel PGT è ammessa la recinzione e la chiusura nei periodi di inattività delle attività commesse, previo parere conforme espresso dalla Comune; al cessare dell'attività connessa decadrà anche l'obbligo dell'uso pubblico.

In tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona, è consentita la costruzione di parcheggi e autorimesse fuori terra, a condizione che tali autorimesse:

- non sporgano in alcun punto del loro perimetro dal terreno naturale più di m.2.50 all'intradosso del solaio di copertura;
- abbiano almeno un punto dell'intradosso del solaio di copertura che non sporga più di m.0.50 dal terreno naturale;
- risultino completamente interrate a terreno sistemato (salvi gli accessi che devono essere realizzati nel numero minimo previsto dalle norme di sicurezza);
- abbiano caratteristiche statiche e di giacitura tali da non impedire la realizzazione della destinazione di PGT

Nelle zone edificabili, in caso di successivi interventi edificatori che interessino le autorimesse realizzate in base al precedente comma e che comportino la rimozione anche parziale del terreno di copertura, tali autorimesse saranno considerate parte dell'edificio principale e saranno computate agli effetti della verifica delle altezze, della superficie coperta e del volume.

Le autorimesse sono soggette al contributo di concessione per la sola superficie eccedente la superficie obbligatoria per legge (1 mq./10 mc).